

La questione della legittimità costituzionale dei finanziamenti pubblici alle scuole private resta ancora aperta.

La Corte costituzionale con la sua sentenza n. 38 del 13 febbraio 2009 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR dell'Emilia Romagna in data 10 marzo 2008 in quanto essa costituirebbe una impugnazione diretta, ad opera dei ricorrenti, di norme legislative regionali, con esclusiva deduzione di vizi di legittimità costituzionale a tutela non già di propri interessi legittimi, presuntivamente lesi dal provvedimento amministrativo regionale, ma per loro stessa ammissione al solo scopo di far valere il generale principio della laicità dello Stato, nella sua accezione di principio costituzionale fondamentale.

Nel merito la Corte costituzionale ha ritenuto di non poter esaminare la questione di legittimità costituzionale per ostacoli di mero ordine processuale. **La Corte non ha dunque né affermato, né negato la legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia Romagna, n. 52 del 1995. La pronuncia di oggi, pertanto, non impedirà di far valere di nuovo la questione della legittimità costituzionale dei finanziamenti alle scuole private, che resta ancora aperta e tutt'altro che infondata.**

I ricorrenti (Chiesa evangelica metodista di Bologna, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Comunità ebraica di Bologna), che erano stati pienamente legittimati a promuovere la difesa di interessi specifici oltre che diffusi dal TAR Emilia Romagna e dalla stessa Corte nelle due precedenti sentenze al riguardo (n. 57/2008 e n. 346/2001) ritengono gravi le motivazioni della decisione della Corte che finirebbero per limitare il potere ricorrente di Enti e associazioni su questioni di legittimità costituzionale.

Chiesa evangelica metodista di Bologna
Comitato bolognese Scuola e Costituzione
Comunità ebraica di Bologna

Bologna 16 febbraio 2009